

Giovedì 29 settembre 2011

110. osserva che i rappresentanti parlamentari dovrebbero svolgere un ruolo attivo in relazione alla conferenza; ritiene che l'ideale sarebbe che il Parlamento europeo fosse formalmente associato alla conferenza e fosse dotato di uno status equivalente a quello della delegazione della Commissione, o per lo meno dello stesso status di cui ha goduto in occasione di altre conferenze;

*

* *

111. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Futuro del Fondo europeo per la globalizzazione

P7_TA(2011)0431

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sul futuro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(2013/C 56 E/15)

Il Parlamento europeo,

- visto l'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽³⁾,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un bilancio per la strategia 2020" (COM(2011)0500),
- viste le relazioni annuali della Commissione in merito alle attività del FEG,
- viste le conferenze delle parti interessate organizzate dalla Commissione a gennaio e marzo 2011 con gli Stati membri e i rappresentanti delle parti sociali, in merito al futuro del FEG,
- viste le risoluzioni approvate fin dal gennaio 2007 sulla mobilitazione del FEG, comprese le osservazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) sulle domande presentate,
- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽⁵⁾, compreso il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del 25 giugno 2010,

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0303.

Giovedì 29 settembre 2011

- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva" ⁽¹⁾,
 - viste le deliberazioni del gruppo di lavoro speciale della commissione EMPL sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che il FEG è stato istituito per sostenere misure destinate ai lavoratori maggiormente colpiti dai licenziamenti collettivi causati dalla globalizzazione o dalla crisi economica e finanziaria nell'Unione europea, nell'ottica di promuoverne il reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che, nella maggior parte dei casi, il FEG è stato mobilitato per esuberanti causati dalla crisi economica e finanziaria;
- C. considerando che la Commissione propone di prorogare fino a fine 2013 la deroga temporanea che consente l'utilizzo del FEG a sostegno dei lavoratori in esubero in conseguenza della crisi economica e finanziaria globale;
- D. considerando che il FEG è stato concepito come uno strumento di intervento rapido in caso di licenziamenti collettivi, nell'ottica di prevenire la disoccupazione a lungo termine in condizioni difficili del mercato del lavoro; che lo scopo originario del FEG era la creazione di uno strumento per ovviare, a breve termine, a problemi gravi e imprevedibili del mercato del lavoro causati dal licenziamento di un numero elevato di lavoratori di grandi aziende o di PMI operanti in un determinato settore e in una regione specifica; che, al contempo, il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene gli obiettivi a lungo termine della strategia Europa 2020 che mirano ad aumentare i tassi di occupazione e occupabilità;
- E. considerando che una delle principali lacune del regolamento FEG è la lunga procedura per la mobilitazione del Fondo;
- F. considerando che alcuni Stati membri hanno riscontrato difficoltà nell'utilizzo del FEG a seguito della difficile individuazione di finanziamenti nazionali adeguati;
- G. considerando che il FEG ha contribuito a sperimentare misure innovative concepite per migliorare l'occupabilità dei lavoratori;
- H. considerando che l'attuale regolamento FEG si è dimostrato sufficientemente flessibile per poter essere applicato in diversi sistemi e contesti del mercato del lavoro nell'UE;
- I. considerando che il FEG ha finanziato misure complementari a quelle sostenute dal FSE, nonché le indennità concesse durante la formazione e la riqualificazione;
1. ricorda che il FEG è stato istituito per dimostrare la solidarietà dell'UE ai lavoratori interessati dai licenziamenti collettivi causati dalla globalizzazione e che nel 2009, nel quadro del piano di ripresa, il campo di applicazione del Fondo è stato esteso anche agli esuberanti causati dalla crisi economica e finanziaria;
2. riconosce il valore aggiunto del FEG quale strumento di intervento rapido con campo di applicazione limitato al cofinanziamento di misure attive del mercato del lavoro per favorire il reinserimento dei lavoratori disoccupati; sottolinea inoltre che in futuro occorrerebbe porre l'accento su politiche sostenibili per il mercato del lavoro; incoraggia gli Stati membri a utilizzare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per perseguire gli obiettivi dell'UE e promuovere nuove competenze, anche in relazione a nuovi posti di lavoro "verdi" sostenibili e di elevata qualità;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Giovedì 29 settembre 2011

3. si compiace del fatto che, nel periodo 2009-2010, il FEG ha prestato assistenza a circa il 10 % di tutti i lavoratori licenziati nell'UE e rileva che il 40 % dei lavoratori ammessi all'assistenza del FEG nel 2009 ha potuto essere reinserito nel mercato del lavoro nonostante le ripercussioni negative della crisi economica e finanziaria sui mercati del lavoro;
4. sostiene la proposta della Commissione di estendere il FEG anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale e invita a chiarire con urgenza la posizione degli agricoltori e dei lavoratori a tempo determinato;
5. chiede che il FEG rinnovato sia strettamente correlato a un quadro europeo per la ristrutturazione, necessario ad anticipare e gestire la transizione;
6. ritiene che il principale valore aggiunto di un FEG rinnovato sarebbe l'efficace sostegno alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori, nell'ottica di reintegrarli in contesti lavorativi difficili, a seguito della ristrutturazione imprevista di aziende o settori che genera o aggrava l'inadeguatezza delle qualifiche professionali; sottolinea che uno strumento analogo rappresenterebbe una valida integrazione alle misure finanziate dal FSE che mirano prevalentemente all'adeguamento alle sfide globali, nell'ottica di una crescita economica sostenibile; sottolinea inoltre che, da un lato, lo strumento garantirebbe la solidarietà dell'UE verso i lavoratori colpiti dalla ristrutturazione e che, dall'altro, tutti gli Stati membri potrebbero beneficiare del suo intervento tempestivo, mirato e specifico per evitare la disoccupazione a lungo termine;
7. ritiene che l'introduzione di procedure di intervento più rapide per consentire una mobilitazione più veloce ed efficiente del FEG costituisca la principale sfida per il futuro;
8. tiene conto degli sforzi profusi dalla Commissione per presentare valide soluzioni che intendono ridurre la durata della procedura di domanda e mobilitazione a un massimo di sei mesi tra la data della domanda e il trasferimento dei fondi allo Stato membro in questione, nel rispetto delle procedure legislative e di bilancio stabilite attualmente per il FEG; rileva tuttavia gli scarsi progressi registrati nei quattro anni di attuazione del Fondo ed esorta gli Stati membri ad accelerarne l'esecuzione, anticipando le misure che rientrano nel suo campo di applicazione, senza recare pregiudizio agli Stati membri che affrontano problemi di bilancio;
9. insiste affinché il futuro FEG ponga un forte accento sull'innovazione, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e chiede alla Commissione di presentare proposte che prevedano la possibilità di far rientrare una crisi locale, regionale o nazionale che comporti la perdita di numerosi posti di lavoro rientri nel campo di applicazione del FEG;
10. sottolinea che la Commissione deve garantire la coerenza e la compatibilità delle misure adottate con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e deve utilizzare parte del suo bilancio destinato all'assistenza tecnica per promuovere e diffondere le migliori prassi ed esperienze reciproche tra gli Stati membri;
11. esorta la Commissione ad assicurare la coerenza tra gli interventi del FEG e le misure a favore di aziende o settori nell'ambito delle norme dell'UE in materia di concorrenza e politica industriale;
12. chiede di inserire nel futuro FEG alcuni miglioramenti atti a garantire che il Fondo non generi effetti di rischio morale per le imprese multinazionali;
13. sottolinea che le parti sociali e gli enti locali dovrebbero essere coinvolti attivamente nella procedura di richiesta e, soprattutto, nella progettazione del pacchetto coordinato di misure; ribadisce che le parti sociali dovrebbero partecipare al controllo dell'attuazione e alla valutazione dei risultati per i lavoratori;

Giovedì 29 settembre 2011

14. esorta la Commissione a studiare metodi per evitare che i finanziamenti del FEG siano utilizzati indirettamente dalle società multinazionali che registrano un utile netto per ridurre i costi di una ristrutturazione socialmente responsabile e per eludere le proprie responsabilità; invita la Commissione a istituire un quadro UE per la previsione e la gestione del cambiamento e della ristrutturazione nell'ambito del quale tali società siano considerate finanziariamente responsabili delle misure di reimpiego;
15. esorta la Commissione a individuare le ragioni per cui alcuni Stati membri non hanno ancora utilizzato il FEG, sebbene si siano verificati licenziamenti collettivi, e a proporre quindi delle soluzioni per garantire una distribuzione dei finanziamenti FEG in linea con gli obiettivi dell'Unione di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nonché la solidarietà tra gli Stati membri (articolo 3 del TUE);
16. sottolinea che il FEG dovrebbe continuare a finanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che integrano le misure previste dalla legislazione nazionale in caso di licenziamenti collettivi; propone inoltre che in futuro le indennità finanziate a titolo del FEG siano sempre integrate da misure di formazione o riqualificazione, sostenute comunque dal FEG, e non sostituiscano le indennità garantite dalle norme nazionali e dell'Unione o dai contratti collettivi;
17. chiede alla Commissione di indagare la possibilità di allineare il tasso di cofinanziamento del FEG con quello applicabile ai Fondi strutturali nello Stato membro interessato;
18. chiede che le domande forniscano informazioni sulle fonti di cofinanziamento;
19. esorta la Commissione a seguire più attentamente il processo di attuazione, al fine di garantire che i risultati delle misure siano positivi per tutti i lavoratori, e a creare una banca dati con le migliori pratiche e i modelli;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Istituzione di un "corpo volontario europeo di aiuto umanitario"

P7_TA(2011)0432

Dichiarazione del Parlamento europeo del 29 settembre 2011 sull'istituzione di un "corpo volontario europeo di aiuto umanitario"

(2013/C 56 E/16)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 123 del suo regolamento,

- A. considerando che l'articolo 214, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che "È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione",
- B. considerando che in data 23 novembre 2010 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul tema "Il volontariato quale espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione europea: prime osservazioni su un corpo volontario europeo di aiuto umanitario",
- C. considerando che il 2011 è "l'Anno europeo del volontariato",
 1. dichiara che l'azione umanitaria è una delle espressioni fondamentali del valore europeo della solidarietà;